



VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 03/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

L'anno **2026** il giorno **3** del mese di **Giugno** alle ore 09.40 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
DAVIDE SANTONASTASO	SI	SANDRO ZAPPI	SI
BRUNO MENICHELLI	SI	FRANCESCA STANGONI	SI
MARCELLO POLIMENO	SI	OTTORINO FERILLI ecse alle ore 11 :46	SI
PAOLO CAPELLI	SI	ULIANA PALADINI	SI
ANNALISA LEONE	SI	NICOLA SANTARELLI	SI
LEONARDO DI DONATO	SI	PRIMO SPARNACCI	NO
ANGELA DI BARTOLOMEO	SI	RICCARDO MILOZZI	NO
VALENTINA PANGALLOZZI	SI	VINCENZO POMILI	NO
LAURA RUTILI	NO		

Presenti : 13 Assenti : 4

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cristiana Micucci.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, SANDRO ZAPPI.

Sono presenti gli assessori:

MATTIA GIANFELICE - Vicesindaco	
GINA LUCIANI	
LUCIANA FERRERI	
ALESSANDRO QUINTILIANI	
MASSIMILIANO BRIGNOLA	

Aprondo l'esame del quinto punto all'ordine del giorno (ex punto 6), il Presidente sottopone al Consiglio l'opportunità di unificare la discussione generale del punto 5 e punto 6 (ex punto 6 e punto 7) che riguardano sostanzialmente la stessa materia, rendendo la discussione più funzionale

Non essendoci obiezioni la discussione viene unificata

Illustra l'Assessore Brignola Massimiliano sui punti ad oggetto:
proposta n. 35 del 18/05/2026 - "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI".
proposta n. 36 del 20/05/2026 - "APPROVAZIONE TARIFFE TARI".

Preso atto dell'esposizione della proposta, delle relazioni e degli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 3/6/2026;

Con votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti 13 Assenti 4 (Rutili, Sparnacci, Milozzi, Pomili)
Favorevoli 10
Astenuti 3 (Ferilli, Santarelli, Paladini)

Votazione immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti 13 Assenti 4 (Rutili, Sparnacci, Milozzi, Pomili)
Favorevoli 10
Astenuti 3 (Ferilli, Santarelli, Paladini)

La proposta ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE TARI" è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2026 con la quale è stato approvato il PIAO 2026/2028;
- delibera di Giunta Comunale n.44 del 13 marzo 2026 con la quale è stato approvato il PEG definitivo.

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *"[...] Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il comma 655 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- il comma 658 ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 in data 19/07/2022 il quale all'articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n.41 del 29/03/2022, ratificata in Consiglio Comunale il 29/04/2022, con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema III (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

RICHIAMATE:

- la Delibera 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i. con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR;
- la Delibera 386/2023/R/RIF del 3.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;
- la Delibera 133/2025/R/RIF del 1.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti";
- la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029;
- la determina 1/2025-DTAC con cui l'Autorità ha approvato gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029 in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la deliberazione n. 480/2025/R/rif ARERA con cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il

settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

- la Deliberazione ARERA n. 2/2026/R/com, recante le disposizioni finali e operative per l'erogazione in modalità automatica del "Bonus Sociale Rifiuti" a decorrere dal 1° gennaio 2026 a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico-sociale;
- le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 28 gennaio 2026 dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con IFEL;

DATO ATTO, dunque, che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile in modo da garantire il costante rispetto degli equilibri finanziari d'esercizio;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA n. 2/2026/R/com che stabilisce le modalità applicative per il riconoscimento e l'erogazione in modalità automatica del "Bonus Sociale Rifiuti" (Bonus TARI 2026) a favore degli utenti domestici in condizioni di disagio economico, con soglia ISEE aggiornata a € 9.796,00 (elevata a € 20.000,00 per le famiglie con almeno 4 figli a carico);

VISTE le Linee Guida interpretative aggiornate a inizio 2026 dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in merito all'applicazione dei fabbisogni standard e alla verifica degli scostamenti rispetto ai costi effettivi del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO CHE

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Fiano Romano, non è definito e/o operativo l'Ente di Governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario

per il nuovo periodo regolatorio 2026-2029 (riferito all'annualità 2026), corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" aggiornate in data 28 gennaio 2026 dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con IFEL, specifiche per l'approvazione delle tariffe TARI 2026 alla luce del Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) adottato con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif;

PRESO ATTO che le citate Linee Guida confermano come i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentino un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio, e che le risultanze dei fabbisogni standard costituiscono valore di riferimento ai fini delle verifiche di efficienza dei costi, della determinazione del coefficiente di recupero di produttività e delle valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previste dal metodo MTR-3;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

RILEVATO CHE il Dirigente del Settore I ed il Responsabile del Servizio hanno verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti, giusto il coordinato disposto dei criteri fissati dal Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3);

VISTA la propria deliberazione n. 30, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (Σ TV) per l'anno 2026 pari a euro 3.463.713,00;

CONSIDERATO dunque che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Fiano Romano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di euro **3.463.713,00** (al netto delle agevolazioni previste dal Regolamento), di cui parte variabile pari a € 1.349.121,00 e parte fissa pari a € 2.114.592,00.

RISCONTRATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

VISTO il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche;

RITENUTO pertanto di applicare, per l'anno 2026, le agevolazioni previste nel regolamento comunale e dalle normative vigenti, il cui ammontare presuntivo di € **629.735,75** viene posto a carico delle tariffe TARI;

RILEVATO CHE a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene stabilita come segue:

- 27 % a carico delle utenze domestiche;
- 73 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa (Ka, Kb per le utenze domestiche e Kc, Kd per le utenze non domestiche) applicati per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026, riportata rispettivamente nell'Allegato A) relativo alle utenze domestiche e nell'Allegato B) relativo alle utenze non domestiche, quali parti integranti del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, da ultimo integrate dal DPCM del 21/01/2025 con una ulteriore componente a finanziamento del bonus sociale (Delibera ARERA n. 176/2025 ed il relativo provvedimento n. 133/2025):

- 1 , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2 , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

c) UR3a per finanziare lo sconto del 25% sulla TARI per le famiglie disagiate, addebitando € 6,00 ad utenza per anno;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI 2026.

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Preso atto dell'esito delle votazioni come sopra riportate

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI STABILIRE la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2026, derivante dal PEF 2026/2029 approvato in data odierna con propria deliberazione n.30;
3. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi del Nuovo Metodo Tariffario MTR-3 (Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif), le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno di imposta 2026, distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche, nelle misure indicate rispettivamente negli Allegati A e B alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
4. DI DARE ATTO che il gettito atteso dall'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente garantisce la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2026, pari a € **3.463.713,00**, come validato in conformità alle regole di efficienza della richiamata normativa regolatoria.
5. DI DARE ATTO, altresì, che risultano dovute dai contribuenti, in aggiunta alla TARI, le seguenti voci, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (**TEFA**), pari al 5% dell'importo dovuto a titolo di TARI;
 - le seguenti **componenti perequative**:
 - 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
 - UR3a per la copertura del nuovo Bonus sociale rifiuti pari ad € 6,00 per utenza per anno;

6. DI STABILIRE, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento TARI, le agevolazioni presumibilmente pari a complessivi € 629.735,75, il cui costo totale viene posto a carico delle tariffe TARI;
7. DI DARE ATTO che occorre rideterminare le scadenze per il versamento della TARI 2026 come segue:
 - 1° acconto 30/06/2026
 - 2° acconto 30/09/2026
 - saldo 30/12/2026
 - rata unica entro il 30/06/2026
8. DI STABILIRE che il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 utilizzando i codici tributo ordinari (3944 per la quota TARI comunale e 3950 per la quota TEFA provinciale), indicando l'anno di imposta 2026 e il codice catastale del Comune di Fiano Romano (D561).
9. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario di applicare in modalità informatica e automatica l'agevolazione del "Bonus Sociale Rifiuti 2026", in attuazione della Delibera ARERA 2/2026/R/com e di adempiere a tutti gli atti di competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione, compresa la trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08- 2021);
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, in ragione dell'urgenza nel provvedere all'emissione del ruolo e dell'invio degli avvisi di pagamento, preso atto dell'esito delle votazioni come sopra riportate

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 36**

Ufficio Proponente: **Servizio 6 - Servizi Tributi e Riscossione**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio 6 - Servizi Tributi e Riscossione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2026

Il Responsabile di Settore
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRO ZAPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fiano Romano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MICUCCI CRISTIANA in data 16/06/2026
ZAPPI SANDRO in data 16/06/2026